



REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO

del 15 giugno 2020

Art. 1. Campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Manno eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
- ² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2. Scopo della videosorveglianza

- ¹ La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.
- ² La videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Manno avviene in modalità dissuasiva. Fanno eccezione gli apparecchi di lettura targhe posti alle entrate del nucleo storico, che operano in modalità invasiva-repressiva, vale a dire che rilevano in tempo reale e continuato eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione stradale all'interno del nucleo storico e i cui rilevamenti danno automaticamente avvio alle rispettive procedure sanzionatorie.

Art. 3. Principi

- ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
- ² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
- ³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
- ⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4. Trasmissione di dati a terzi

- ¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
- ² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 5. Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 15 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 6. Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 7. Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente la videosorveglianza del 21 ottobre 2013

Art. 8. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. giugno 2020, riservata l'approvazione da parte dell'autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 15 giugno 2020

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 14 settembre 2020